

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 7993

DEL 13/10/2015

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 112 - "Insediamento di giovani agricoltori". Secondo bando. Rigetto ricorso gerarchico della ditta xxxxxx xxxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxxx).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 95 del 13/08/2015 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il P.S.R. 2007-2013, Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" - secondo bando pubblico, approvato con determinazione n. 24254/964 del 14/12/2012 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
- PREMESSO** che il 13/02/2013 la Ditta xxxxxx xxxxxx ha presentato domanda di ammissione ai benefici della misura in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione n° 7433 del 13/12/2014 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie, è stato approvato il secondo scorrimento della graduatoria unica regionale della misura 112. La Ditta è stata inserita in

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 7993

DEL 13/10/2015

graduatoria tra le domande ammissibili e finanziabili. Il termine per completare la presentazione della documentazione prevista dal bando era di 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line dell'Agenzia Argea;

PREMESSO che in data 13/02/2015 la Ditta ha presentato la documentazione integrativa al fine dell'insediamento (DSC e PSA), dichiarando di assicurare un RLS pari ad euro 36.889,42 per confermare la premialità dichiarata nella domanda di aiuto;

PREMESSO che, con nota n. 43635 del 10/06/2015, rettificata successivamente con nota n. 44077 del 11/06/2015, il Servizio Territoriale del Sassarese ha comunicato alla Ditta il riposizionamento in graduatoria della domanda, contestando alla stessa una minore superficie investita nella coltura dell'asparago rispetto a quella indicata in domanda. Pertanto, il ricalcolo del RLS sulla base delle superfici e colture presenti al momento del sopralluogo portavano a quantificare il RLS in Euro 26.500,30, inferiore al valore utile per ottenere il punteggio premiante (Euro 36.000), con la conseguente rideterminazione del punteggio stesso. Alla signora xxxxxx è stato assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per presentare eventuali documenti e osservazioni;

PREMESSO con nota n. 45638 del 17/06/2015 la Ditta ha riscontrato la suddetta comunicazione, evidenziando che: 1) *"fin dalla predisposizione del fascicolo aziendale, della formulazione del PSA e dei vari sopralluoghi del tecnico Argea, le superfici relative all'intero Foglio 84 di Viddalba non apparivano nelle carte GIS, pertanto le superfici dichiarate non risultavano correttamente definite".* 2) *"successivamente all'aggiornamento cartografico GIS è stata ritrovata l'istanza di dichiarazione della superficie vitata depositata dal Sig. xxxx xxxxxxxx xxxxx nella quale si denuncia una superficie vitata di ha, 0,59".* 3) *"in seguito si è depositata presso l'Argea la comunicazione con la quale si dichiara l'espianto di una superficie vitata di ha 0,35 a seguito di un intervento*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 7993

DEL 13/10/2015

da parte della soprintendenza dei Beni Archeologici di Sassari Nuoro e che la stessa è stata reimpiantata nello stesso mappale". 4) "che la mancanza della superficie coltivata ad asparago ha 0,7040 non è stata messa a dimora in quanto il lotto è sottoposto a vincolo archeologico e di cui non si conosceva l'esistenza e pertanto non utilizzabile". La sig.ra xxxxxx chiede pertanto, "il riesame della pratica ed invoca l'applicazione degli art. 15 (correzione errori palesi) e 17 (cause di forza maggiore), "così da poter predisporre il nuovo PSA, poichè la superficie non coltivata ad asparago, indicata al punto 4, sarà recuperata con l'espianto della superficie del vigneto vecchio". La sig.ra xxxxxx dichiara di aver agito in buona fede, in quanto non era a conoscenza del vincolo archeologico insistente sul terreno da lei preso in affitto;

PREMESSO che, con nota n. 49146 del 01/07/15, l'Ufficio Istruttore ha comunicato alla Ditta il riposizionamento in graduatoria della domanda di aiuto, rideterminando il punteggio pari a 23 che comporta il riposizionamento tra le domande ammissibili ma non finanziabili per budget insufficiente nella graduatoria approvata con determinazione n. 7433 del 13/12/2014;

PREMESSO che in data 15/07/2015 la Ditta ha trasmesso il ricorso avverso l'atto di cui sopra, nel quale ribadisce quanto già dichiarato nella memoria difensiva presentata il 17/06/2015;

VISTO il par. 17 del bando, nel quale l'esistenza di vincoli archeologici sui terreni oggetto dell'intervento non è contemplata tra le cause di forza maggiore;

RITENUTO che non può essere valutata come "causa di forza maggiore" quella che invece è da considerarsi negligenza da parte della Ditta, e cioè il mancato accertamento relativo al vincolo esistente sui terreni, che impedisce la messa a coltura dell'asparago;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 7993

DEL 13/10/2015

VISTO il punto 15 del bando, il quale prevede che possano essere considerati errori palesi: 1) *“gli errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati”*; 2) *“l’incompleta compilazione di parti della domanda e degli allegati”*;

CONSIDERATO che gli errori palesi sono solo quelli di cui all'art. 15 del bando. Tra gli stessi non rientra quello che lo stesso ricorrente imputa ad una causa di forza maggiore per la presenza di un vincolo archeologico del quale non era a conoscenza;

VISTO il punto 9.1 del bando, rubricato *“ammissibilità e criteri di valutazione”*, il quale prevede una premialità di punti 15 per le ditte richiedenti che si insediano in un'azienda che assicuri il possesso di un RLS superiore a 36.000,00 euro;

CONSIDERATO che a seguito delle risultanze istruttorie la ditta non risulta essere in possesso del suddetto requisito;

CONSIDERATO che per ottenere il punteggio premiante il requisito della redditività doveva essere già conseguito al momento del completamento della domanda di primo insediamento con la presentazione del PSA;

RITENUTE non accoglibili le motivazioni addotte dalla Ditta nel ricorso gerarchico, in quanto giuridicamente non rilevanti;

VISTA la relazione del Servizio Territoriale del Sassarese;

SENTITO il parere del Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e del Personale;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta **xxxxxx xxxxxxxx** (CUAA:xxxxxxxxxxxxxxxx);

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 7993

DEL 13/10/2015

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Sassarese affinché la trasmetta alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione "Atti" del sito web www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69. ;

Il Direttore Generale

Gianni Ibbà